

## ***L'informativa in merito alle operazioni con parti correlate nei bilanci di esercizio delle società non-IAS***

**SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE – 2. LA NOZIONE DI PARTE CORRELATA – 3. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLA NOTA INTEGRATIVA – 4. LE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE – 5. IL BILANCIO ABBREVIATO**

1. Le disposizioni che il Codice Civile dedica alla disciplina delle «operazioni con parti correlate» sono contenute nell'art. 2391-*bis*<sup>1</sup> e nell'art. 2427, primo comma, numero 22-*bis*), c.c.

Il primo di questi due articoli prevede che «(g)li organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione»<sup>2</sup>.

La Consob ha dato attuazione alle previsioni dell'art. 2391-*bis* c.c.<sup>3</sup> con il regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito, per brevità, il «Regolamento Consob»). La portata di alcune delle norme contenute in tale regolamento è stata poi oggetto di precisazioni con la Comunicazione n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010.

L'intervento del legislatore in materia di operazioni con parti correlate trova la propria giustificazione nella duplice considerazione che: i) tali operazioni possono pregiudicare gli interessi sia dei terzi creditori, sia di tutti gli azionisti (nel caso di *public companies*) o degli azionisti di minoranza (nel caso in cui vi sia un'azionista di controllo); ii) i processi

---

<sup>1</sup> Tale articolo è stato inserito nel codice civile dall'art. 12 del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

<sup>2</sup> Così il primo comma dell'art. 2391-*bis* c.c., mentre il secondo comma del medesimo articolo ha modo di precisare che «(i) principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea».

<sup>3</sup> Si è messo in rilievo come «(l)'art. 2391-*bis* c.c. si riferisce genericamente ad operazioni con parti correlate, senza realizzare una distinzione in relazione alla rilevanza delle stesse. Il concetto di rilevanza riferito alle operazioni con parti correlate si rinviene nell'ambito della (...) [Direttiva 2004/109/CE], che richiede di riportare nelle relazioni intermedie sulla gestione degli emittenti le operazioni con parti correlate che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale» [ASSONIME, *La disciplina della Consob in materia di operazioni con parti correlate*, Circolare n. 38/2010, p. 5, in cui si ricorda altresì come «(l)a Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (...) è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195. La Direttiva stabilisce all'art. 5, par. 4, che «(...) la relazione intermedia sulla gestione contiene altresì le operazioni rilevanti con parti correlate». Più specificamente, la Direttiva di secondo livello delinea in maniera più dettagliata le informazioni da fornire in materia di operazioni rilevanti con parti correlate (cfr. Direttiva 2007/14/CE della Commissione dell'8 marzo 2007, art. 4)»]. L'art. 154-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha quindi attribuito alla Consob, al fine di dare attuazione alle previsioni della Direttiva 2004/109/CE, il compito di stabilire i contenuti delle informazioni sulle operazioni con parti correlate che devono risultare dalla relazione intermedia sulla gestione.

di autoregolamentazione non sono di solito in grado di ridurre in misura significativa il rischio di comportamenti «opportunistici». In particolare, si è evidenziato come «(l)'esigenza di definire un nuovo quadro regolamentare per le operazioni con parti correlate (...) riflette una diffusa e crescente consapevolezza della rilevanza di tale fenomeno ai fini della tutela degli investitori e del corretto funzionamento del mercato. Tale consapevolezza si è rafforzata in seguito agli scandali societari verificatisi negli ultimi anni, in Italia come in molti altri paesi, nei quali le operazioni con parti correlate hanno svolto un ruolo rilevante sia nella realizzazione di fenomeni di espropriazione degli azionisti di minoranza sia nell'occultamento della reale situazione economico-finanziaria della società»<sup>4</sup>.

Con riferimento alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e quindi, in base alla definizione contenuta dell'art. 2325-bis c.c., alle «società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» (di seguito, per semplicità, le «società aperte») la scelta del legislatore nazionale non è stata comunque quella di vietare tali operazioni<sup>5</sup>, bensì di introdurre con l'art. 2391-bis c.c. ed il Regolamento Consob un articolato complesso di norme<sup>6</sup>, che impongono regole volte ad

---

<sup>4</sup> Consob, documento di consultazione intitolato «Disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate» del 9 aprile 2008 (di seguito, per brevità, il «Documento di consultazione Consob»), p. 15.

<sup>5</sup> Nel Documento di consultazione Consob, p. 15, si rileva come «le operazioni con parti correlate non necessariamente siano svantaggiose per le società», potendo in alcuni casi ottemperare «a funzioni utili. In determinate situazioni, infatti, la realizzazione di un'operazione con una parte correlata può rispondere all'obiettivo di rendere più efficienti le relazioni contrattuali della società consentendo di ridurre i costi di screening e di monitoring, che possono essere ingenti quando si negozia con una controparte non conosciuta. Ne segue che un intervento di divieto assoluto di tali operazioni, volto a prevenire i potenziali effetti negativi del fenomeno, sarebbe lesivo della libertà di impresa e non rispetterebbe il principio di proporzionalità in quanto i benefici associati a tale misura non sarebbero superiori ai relativi costi. Pertanto l'obiettivo che i sistemi normativi dei principali paesi si sono posti rispetto al fenomeno delle operazioni con parti correlate consiste nel realizzare una disciplina che consenta di minimizzare il potenziale sfruttamento dei benefici privati del controllo garantendo allo stesso tempo che operazioni vantaggiose per l'emittente possano comunque realizzarsi anche in presenza di controparti correlate».

<sup>6</sup> La necessità di un intervento legislativo in tema di regolamentazione delle operazioni in esame è stata giustificata con la considerazione che «in un mercato razionalmente sospettoso nei confronti degli emittenti, dovrebbe risultare premiante per il singolo emittente la spontanea applicazione dei migliori standard internazionali in materia di operazioni con parti correlate, poiché la riduzione del rischio di espropriazione a danno degli azionisti di minoranza dovrebbe tradursi in un minor costo della raccolta di capitale e in quotazioni più elevate. Su questo presupposto si basa del resto l'autoregolamentazione dei codici di autodisciplina, la cui adozione è generalmente volontaria, salva la necessità di informare il mercato delle ragioni della mancata adesione. Tuttavia, di fronte ad un pregiudizio generalizzato nei confronti degli emittenti, diviene probabilmente difficile per il singolo emittente segnalare credibilmente al mercato la propria qualità e per l'*insider* avvantaggiarsene proporzionalmente. In ogni caso, rimane il fatto che se l'*insider* è in grado di estrarre benefici privati maggiori dei costi che gli derivano dall'atteggiamento sospettoso del mercato, l'*insider* non ha alcun forte incentivo a premere perché l'emittente si allinei spontaneamente alle migliori prassi di mercato e ne dia segnalazione al mercato» (A. POMELLI, *La disciplina Consob delle operazioni con parti correlate*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2010, 6, p. 1337).

«assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate»<sup>7</sup>.

Per le società che non sono qualificabili come «*società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*» l'art. 2391-bis c.c. (e quindi il Regolamento Consob) non trovano invece applicazione e l'unica disposizione codicistica direttamente applicabile alle operazioni poste in essere da tali società con «parti correlate» è quella relativa all'informativa di bilancio, contenuta nell'art. 2427, primo comma, numero 22-*bis*) c.c. Questa norma prevede che la nota integrativa deve indicare «*le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società*»<sup>8</sup>.

Precisato che, secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, «(l)'art. 2427, c.c. è contenuto nel Libro V Titolo V “delle società” al Capo V “delle società per azioni” e disciplina il contenuto della nota integrativa; pertanto tale articolo è applicabile anche: alle società in accomandita per azioni (art. 2454, c.c.), alle società a responsabilità limitata (art. 2478-*bis*, c.c.), alle società cooperative (art. 2516, c.c.), nonché ai consorzi costituiti nella forma di società di capitali (art. 2615-*ter*, c.c.)»<sup>9</sup>, va altresì rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 2427, numero 22-*bis*) c.c. non trova invece applicazione alle società che redigono il bilancio di esercizio adottando i principi contabili internazionali IAS-IFRS<sup>10</sup>. Per queste ultime società la disciplina delle operazioni con parti correlate è infatti contenuta nel principio contabile IAS n. 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

---

<sup>7</sup> ASSONIME, *La disciplina della Consob in materia di operazioni con parti correlate*, Circolare n. 38/2010, p. 11.

<sup>8</sup> Il numero 22-*bis* è stato inserito nel primo comma dell'art. 2427 c.c. dall'art. 1, comma 1, del d. lgs. 3 novembre 2008, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, recante «Attuazione della Direttiva 2006/46/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione».

<sup>9</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici. Il nuovo art. 2427, comma 1, n. 22-*bis* del codice civile*, 17 marzo 2010 (di seguito anche solo il “Documento del Consiglio Nazionale”), pp. 5-6, di .

<sup>10</sup> Così anche ORGANISMO ITALIANO CONTABILITÀ, *Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC n. 12. Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-*bis* e n. 22-*ter* cod. civ.)*, marzo 2010, p. 1, secondo cui tale appendice «non si applica alle imprese che ai sensi del Decreto Legislativo, 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali, omologati dalla Commissione Europea, per la redazione dei bilanci », né «alle società disciplinate dal Decreto Legislativo, 27 gennaio 1992, n. 87 [banche] e dal Decreto Legislativo, 7 settembre 2005, n. 209 [imprese assicuratrici]».

2. Il fatto che per le società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio (di seguito, per brevità, anche le «società chiuse») il contenuto dell'informazione da fornire in bilancio in tema di operazioni con parti correlate sia determinato dall'art. 2427, primo comma, n. 22-*bis*) c.c. non significa peraltro che per tali società le previsioni dei principi contabili internazionali debbano essere considerati del tutto irrilevanti. L'art. 2427, ultimo comma, c.c. stabilisce infatti che ai fini dell'applicazione del primo comma, numero 22-*bis*) del medesimo articolo 2427 per la definizione di «parte correlata» si deve fare «riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»<sup>11</sup> e, pertanto, alla definizione contenuta nel già menzionato principio IAS n. 24<sup>12</sup>.

Il paragrafo 9, lettera a), di tale principio contabile prevede in primo luogo che «(u)na parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio».

Viene poi specificato, che «(u)na persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante».

Osservato preliminarmente che secondo il principio IAS n. 24 «(n)ell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica», va altresì precisato che per il principio contabile in esame sono stretti familiari «quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Anche tale previsione trova la propria fonte nella normativa comunitaria ed in particolare nell'art. 43, punto 7-*ter*, ultimo comma, della direttiva 78/660/CCE, così come introdotto dalla direttiva 2006/46/CE, secondo cui «(l)a definizione di "parte correlata" corrisponde a quella dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002».

<sup>12</sup> La versione in vigore alla data del 1° dicembre 2012 di tale principio era quella pubblicata il 4 novembre 2009 dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) ed «omologata» con Regolamento CE n. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010.

<sup>13</sup>

□ Si è notato come «le casistiche indicate nel paragrafo 9, se nella precedente versione dello Ias n. 24 potevano essere o meno parti correlate (l'espressione usata era infatti "possono includere"), ora, a fronte di un cambiamento terminologico, devono essere sempre considerate parti correlate, potendosi aggiungere altre figure di stretti familiari non contemplate nell'elenco. A ben vedere, tale cambio di orientamento, da esemplificazione diventa elenco tassativo» [così S. GUIDANTONI, *Il concetto di parte correlata ai sensi dello Ias n. 24*, in *Il fisco*, 2011, 1, pp. 19-20, il quale rileva altresì come «(s)alvo i casi del coniuge, del convivente, dei figli e delle persone a carico, il principio adotta un approccio sostanziale, lasciando all'impresa valutare quando il rapporto determini uno stretto legame familiare. Tale approccio linguistico trova la sua ragione nell'estensione internazionale dei principi dello Iasb, i quali vanno a confrontarsi con innumerevoli culture e quindi ambiti socio-familiari. In alcune culture, i nonni sono considerati parenti stretti, capaci di influenzare le decisioni, anche economiche, del soggetto; in altri contesti culturali, tale vicinanza non sussiste, così da renderli figure non influenti nel processo decisionale. Stabilire, pertanto, se

Relativamente invece alla nozione di «controllo» viene puntualizzato che «(i) controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività»<sup>14</sup>, mentre per «controllo congiunto» si deve intendere «la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica». Si ha poi «influenza notevole» allorché si dispone del «potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo», in virtù del possesso di azioni oppure per il tramite di clausole statutarie o accordi.

Per quanto riguarda invece i dirigenti con responsabilità strategiche il principio contabile n. 24 considera tali «i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità»<sup>15</sup>, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa»<sup>16</sup>.

---

un soggetto possa essere qualificato come stretto familiare e, quindi, parte correlata, richiede una cross-cultural analysis, una valutazione, cioè, che passi da parametri socio-culturali del contesto di riferimento»].

<sup>14</sup> È stato messo in rilievo il fatto che «il paragrafo 13 dello Ias n. 27 afferma che “Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo”. Nella determinazione delle percentuali di voto, si deve, inoltre, tener conto delle opzioni a disposizioni della società che, se esercitate, le permetterebbero di raggiungere il controllo (ad esempio, warrant, diritti d'opzione, obbligazioni convertibili)» (S. GUIDANTONI, *Il concetto di parte correlata ai sensi dello Ias n. 24*, in *Il fisco*, 2011, 1, p. 16).

<sup>15</sup> Si è osservato che vi sarebbe incertezza in ordine alla possibilità di considerare parti correlate anche i membri del collegio sindacale della società (laddove nominato). Si è ritenuto in particolare che non sarebbe possibile considerare i sindaci tra le parti correlate sulla base della disciplina del bilancio in forma abbreviata dettata dall'art. 2435-bis c.c. (sulla quale si veda *infra*, il paragrafo 5), nonostante «il termine di riferimento è agli “organi di amministrazione e controllo”» (così M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in [Riv. soc.](#), 2011, fasc. 6, pp. 1132-1133), secondo cui se «è evidente che tale formula riproduce quasi perfettamente la formula del testo italiano della direttiva (componenti degli “organi di amministrazione, gestione e controllo”; *supervisory bodies* nel testo inglese della direttiva), è altresì vero, in senso contrario, che la formula in questione, dovendo essere “riduttiva” rispetto all'elenco delle parti correlate previsto dal diritto comune, non dovrebbe poter includere soggetti che dovrebbero considerarsi non contemplati dalla normativa “IAS/Consob”. E in tale normativa i sindaci contemplati non sono, perché il controllo preso in considerazione da tale normativa è quello effettuato dai dirigenti. Si veda l'allegato I del Regolamento, secondo cui “I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società”. Quindi, i sindaci in quanto tali (i quali cioè non rientrano fra i maggiori azionisti della società) se non rientrano fra le parti correlate della normativa “IAS/Consob”, a maggior ragione non dovrebbero essere considerati nell'ambito dell'art. 2435-bis c.c. Non può ignorarsi che il codice con riguardo ai sindaci si riferisce a soggetti *indipendenti per legge*, e quindi in nessun modo equiparabili a *dirigenti* con responsabilità strategiche (l'Assonime del resto aveva dubitato della riconducibilità di tutti i titolari di cariche di controllo dentro il perimetro delle parti correlate). Come anticipavo, peraltro, anche il regolamento Consob cade nell'equivoco perché, nonostante non comprenda i componenti del collegio sindacale nella definizione di parti correlate (ciò che invece avrebbe potuto fare, non essendo condizionato dagli IAS), apparentemente “recupera” i sindaci all'art. 13 del regolamento, quando prende in considerazione le deliberazioni assembleari relative al loro compenso, sia pure allo scopo di esonerarle dall'applicazione del regolamento»).

Il successivo punto b) del paragrafo 9 del principio IAS n. 24 ha quindi modo di individuare ulteriori ipotesi in cui si è in presenza di parti correlate, specificando che un'entità «è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre)<sup>17</sup>;
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

---

<sup>16</sup> Secondo S. GUIDANTONI, *Il concetto di parte correlata ai sensi dello Ias n. 24*, in *Il fisco*, 2011, 1, p. 19, «(i) soggetti a cui si fa riferimento sono coloro che hanno il potere di gestire la società in modo diretto o indiretto. La definizione data dal principio internazionale, muovendosi secondo le direttrici del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non fissa in modo assiomatico alcuna categoria di ruoli aziendali. Da qui, può essere dirigente con responsabilità strategiche un amministratore delegato come un amministratore non operativo, qualora nella sostanza svolga un ruolo decisionale (il c.d. *shadow director*)».

<sup>17</sup>

□ Per l'ordinamento italiano «(l)a richiesta di informazioni relative ai rapporti in essere con società del gruppo non è una novità, in quanto già presente nel codice civile. Infatti, per le imprese che redigono la relazione sulla gestione, l'articolo 2428, comma 3, n. 2, cod. civ. richiede l'illustrazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, che devono essere fornite a prescindere dal fatto che eventuali operazioni intercorse con le stesse siano rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato (Relazione sulla gestione). Inoltre, il comma 1 dell'articolo citato prescrive, tra l'altro, l'illustrazione dell'attività dell'impresa e i settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate. Ancora, nell'ambito delle operazioni con parti correlate esiste già l'obbligo di informativa in relazione alle attività di direzione e coordinamento, richiesta per fini "di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti". In tal senso dispongono gli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, introdotti con il D. Lgs. n. 6/2003, relativi all'attività di direzione e coordinamento delle società. Per la relativa disciplina si rinvia al principio contabile nazionale OIC 12, appendice 6. A tale proposito la citata appendice 6 del principio contabile nazionale OIC 12, richiede specifiche informazioni su imprese appartenenti al gruppo e rapporti con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento, nonché l'effetto degli stessi sui risultati dell'impresa. Il principio contabile rammenta che alcune informazioni sono collocate, ai sensi dell'articolo 2428, nella relazione sulla gestione, che non è parte integrante del bilancio, e pertanto è necessario che la nota integrativa contenga uno specifico rinvio» [ORGANISMO ITALIANO CONTABILITÀ, *Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC n. 12. Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-bis e n. 22-ter cod. civ.)*, marzo 2010, p. 6, in cui viene altresì messo in evidenza che per quanto concerne le informazioni influenzate da attività di direzione e coordinamento «l'art. 2497-ter prevede che: "Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art 2428". È opportuno sottolineare che il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa, in alcune situazioni, possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. Infatti, la semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'impresa con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte terza a partire dal momento dell'acquisizione del controllo da parte della capogruppo di un'altra impresa che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo»].

- (iv) *un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;*
- (v) *l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;*
- (vi) *l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
- (vii) *una persona identificata al punto (a)(i) [e quindi una persona o uno stretto familiare della persona che ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio] ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)».*

In relazione alle situazioni di fatto ora considerate va *in primis* tenuto presente che la nozione di *joint venture* è specificata non nel principio IAS n. 24, bensì nel principio IAS n. 31 (Partecipazioni in *joint venture*)<sup>18</sup>, ai sensi del quale per *joint venture* si deve intendere «un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto<sup>19</sup>».

È invece il principio contabile IAS n. 24 a stabilire che «una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*» e che invece non possono essere ritenute «correlate» due entità partecipanti «per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*». Non è quest'ultimo l'unico caso in cui viene puntualizzato che non ricorre un'ipotesi di correlazione: per il principio IAS n. 24 non possono infatti essere considerate «correlate» neppure:

- due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
- (i) i finanziatori;
- (ii) i sindacati;
- (iii) le imprese di pubblici servizi; e
- (iv) i ministeri e le agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio; solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);

---

<sup>18</sup> Nel maggio 2011 il principio contabile IAS n. 31 è stato sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) con il principio contabile IFRS n. 11 (*Joint Arrangements*). Alla data del 1° dicembre 2012 quest'ultimo principio contabile non risultava essere stato ancora omologato dall'Unione Europea.

<sup>19</sup> Ai fini dell'applicazione del principio contabile IAS n. 31 per controllo congiunto si intende, in base alla definizione contenuta nel paragrafo 3 di tale principio contabile, «la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)».

- un cliente, fornitore, *franchisor*, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

3. Il fatto che un'operazione<sup>20</sup> sia stata effettuata con una parte correlata pur essendo condizione necessaria non è tuttavia anche condizione sufficiente affinché una società non-IAS debba procedere a dare informazioni nella nota integrativa in ordine all'operazione stessa. Come si è avuto modo di anticipare, l'art. 2427, comma 1, numero 22-*bis*) c.c. subordina infatti l'obbligo informativo al duplice presupposto (congiunto) che l'operazione:

- (1) sia rilevante
- (2) non sia stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Né la direttiva comunitaria, né le disposizioni codicistiche dettano criteri o parametri specifici per verificare quando un'operazione può essere considerata rilevante.

Parte della dottrina ha così ritenuto che elementi utili per determinare la rilevanza di un'operazione possano essere rinvenuti nel Regolamento Consob, il quale - al fine di individuare quali operazioni debbano essere assoggettate ad un regime procedurale più stringente in merito alla loro adozione - individua i seguenti indici di riferimento:

- indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione);
- indice di rilevanza dell'attivo, dato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- indice di rilevanza delle passività, dato dal rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Al termine «operazione» è stato attribuito un significato ampio, includente «qualsiasi trasferimento di risorse servizi e obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato un corrispettivo. Esempi di operazioni con parti correlate sono: acquisti o vendite di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; acquisti o vendite di immobilizzazioni; prestazioni di servizi; trasferimenti di concessioni e licenze; erogazione di finanziamenti; apporti di capitale in denaro o in natura; contratti di garanzia o pegno; impegni di fare, non fare o permettere condizionati al verificarsi o al non verificarsi di un particolare evento futuro; estinzione di passività per conto della società che redige il bilancio o della società per conto della parte correlata» (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate*, pp. 4-5.).

<sup>21</sup> Un ulteriore parametro potenzialmente utile ai fini qui in esame è stato considerato anche l'indice di rilevanza di acquisti e vendite di beni e servizi, dato dal rapporto tra il corrispettivo dell'operazione ed i ricavi della società (così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate*, p. 15, in cui si nota anche come tale indica, assieme all'indice di rilevanza degli utili, dato dal rapporto tra gli utili ante imposte attribuibili all'entità oggetto dell'operazione e gli utili ante imposte della società, era stato individuato nel Documento di consultazione del 3 agosto 2009).

Nel Regolamento Consob un'operazione viene ritenuta rilevante se l'indice applicabile risulta superiore al 5%. Tale soglia non sarebbe comunque automaticamente applicabile al fine di determinare le operazioni che devono essere oggetto di comunicazione in nota integrativa, posto che la rilevanza dell'informazione da dare in sede di bilancio va valutata «in rapporto ai saldi del bilancio che accoglie le operazioni con parti correlate oggetto di informativa. In questa prospettiva, le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio potrebbero considerare anche una soglia percentuale più alta (ad esempio il 10%), oltre la quale l'operazione può essere considerata rilevante. Il concetto di rilevanza, infatti, muta al mutare dei valori coinvolti, con la considerazione che laddove gli importi interessati decrescono (come è probabile nel caso delle società "chiuse"), la soglia percentuale della rilevanza naturalmente aumenta (similmente al calcolo della materialità nella prassi consolidata delle procedure di revisione legale del bilancio)»<sup>22</sup>.

Qualora si dovesse ritenere che gli indici individuati nel Regolamento Consob possano essere utilizzati anche ai fini dell'applicazione della disciplina codicistica qui in esame va poi tenuto presente che «il riferimento all'ultimo bilancio pubblicato, utilizzato dalla Consob per le diverse esigenze dell'art. 2391-bis c.c., non possa essere utilizzato ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza per l'informativa di nota integrativa ex art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c., in quanto in quest'ultimo caso si deve valutare la rilevanza (o significatività) dell'informazione rispetto alle grandezze di bilancio dell'esercizio in cui l'operazione è avvenuta. Non si deve dimenticare, infatti, che le soglie di rilevanza sono indicate dalla Consob per individuare quelle operazioni che, proprio in quanto rilevanti, necessitano di un particolare iter procedurale di approvazione e controllo ai fini della trasparenza delle decisioni assunte dal management della società, quindi in un momento antecedente alla formazione del bilancio»

Per quanto riguarda invece il secondo presupposto sopra richiamato, vale a dire la circostanza che l'operazione presenti caratteri di «anormalità» si è ritenuto che le condizioni di mercato comprendono non solo i termini di pagamento, per verificare se sono stati pattuiti, ad esempio, differimenti non usuali di pagamento o lo svolgimento di attività accessorie di solito non contemplate<sup>23</sup>, ma anche «le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi»<sup>24</sup>.

Nell'eventualità in cui ricorra il duplice presupposto della rilevanza dell'operazione e della conclusione dell'operazione non a condizioni di mercato il redattore del bilancio ha comunque la possibilità di evitare di dare informazioni sulla singola operazione, potendo «(l)e informazioni relative alle singole operazioni (...) essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli

---

<sup>22</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate*, p. 16.

<sup>23</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate*, p. 16.

<sup>24</sup> Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate*, p. 16, sulla base di quanto riportato nella Relazione illustrativa al D.lgs. 173/2008.

*effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società»* [art. 2427, comma 1, numero 22-bis) c.c.].

Si è in proposito messo in rilievo che né il dato normativo, né la relazione al decreto delegato contengono alcuna indicazione in merito al criterio di aggregazione eventualmente utilizzabile. Si è quindi suggerito di prendere spunto da quanto stabilito dal paragrafo 21 del principio IAS n. 24, laddove - anche se a titolo esemplificativo - «elenca determinate tipologie di operazioni, da considerarsi “aggregabili”<sup>25</sup>. Ulteriore spunto interpretativo è dato dalle conclusioni raggiunte a proposito di altre norme. Da un lato, i raggruppamenti di partite effettuabili nella redazione del libro giornale (trattandosi di rilevazione di operazioni, il riferimento al libro giornale piuttosto che al libro degli inventari appare più corretto); dall’altro lato, la disciplina dei ricavi nel conto economico: non è richiesta separata indicazione dei ricavi per categorie omogenee, ma se l’informazione è significativa con riguardo alla nota integrativa si applica l’art. 2427, comma 1, n. 10 c.c.»<sup>26</sup>.

4. La correttezza e completezza dell’informazione riportata nella nota integrativa deve essere oggetto di verifica e di valutazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale, così come riconosciuto in modo esplicito dal paragrafo 7 del Principio di Revisione n. 550 emanato dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (di seguito anche il «Principio di Revisione n. 550»), secondo cui «(q)ualora le norme di legge o regolamentari richiedano di dare informazioni nel bilancio sui rapporti con parti correlate, il revisore deve accertarsi che l’informativa resa sia adeguata». Nell’ipotesi in cui il revisore non sia «in grado di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi relativi ai rapporti ed alle operazioni con le parti correlate, o ritenga che le relative informazioni contenute nel bilancio non siano adeguate, deve attentamente valutare tali fatti nell’espressione del proprio giudizio sul bilancio» (Principio di Revisione n. 550, paragrafo 16).

La correttezza delle registrazioni contabili e della rappresentazione in bilancio delle operazioni con parti correlate può inoltre avere una significativa rilevanza anche

---

<sup>25</sup> Il paragrafo 21 del principio IAS n. 24 elenca in particolare «esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

- (a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- (b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- (c) prestazione o ottenimento di servizi;
- (d) leasing;
- (e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- (f) trasferimenti a titolo di licenza;
- (g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- (h) clausole di garanzia o pegno;
- (i) impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati); e
- (j) estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di quella parte correlata.

<sup>26</sup> M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in [Riv. soc.](#), 2011, fasc. 6, pp. 1133-1134.

sull'esatta determinazione dei risultati di periodo. Come è stato rilevato, infatti, va tenuto conto del fatto, ad esempio, che «l'esistenza di parti correlate e di operazioni con tali parti può avere effetti sul bilancio. Ad esempio, la legislazione fiscale attribuisce particolare rilievo ai rapporti con parti correlate che incidono sui costi e sull'imponibile fiscale della società» [Principio di Revisione n. 550, paragrafo 6, lett. (b)].

Il Regolamento Consob attribuisce centrale rilevanza nell'ambito della disciplina delle operazioni con parti correlate alle procedure che le società cui il Regolamento si applica devono adottare al fine, tra l'altro di:

- individuare le parti correlate, nonché le operazioni che vengono poste in essere;
- decidere il compimento dell'operazione con una parte correlata.

Come si è più volte avuto modo di osservare, il Regolamento Consob trova applicazione soltanto nei confronti delle società con azioni che fanno appello al mercato del capitale di rischio. Ciò non significa tuttavia che anche le «società chiuse» non si debbano dotare di procedure interne volte a:

- a) identificare i soggetti che possono essere qualificati come parti correlate, nonché le operazioni con parti correlate<sup>27</sup>;
- b) disciplinare l'*iter* di approvazione di un'operazione con una parte correlata;
- c) rendere disponibili (e se possibile individuare a priori) quali sono gli elementi informativi necessari all'organo amministrativo per valutare se una data operazione debba o non debba essere oggetto di *disclosure* nella nota integrativa<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Anche il Principio di Revisione n. 550 emanato dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri (di seguito per brevità anche il «Principio di Revisione n. 550») prevede espressamente, al paragrafo 5, che «(l)a Direzione della società ha la responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti. Questa responsabilità richiede che la Direzione adotti un sistema contabile ed un sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente identificate nella contabilità ed evidenziate in bilancio». Per quanto concerne l'identificazione delle parti correlate, il paragrafo 7 del Principio di Revisione n. 550 stabilisce inoltre che «(i)l revisore deve verificare le informazioni fornite dalla Direzione analizzando i nomi di tutte le parti correlate conosciute, nonché svolgere le seguenti procedure per accertare la completezza di tali informazioni:

- (a) analisi delle carte di lavoro degli esercizi precedenti, per identificare i nominativi di parti correlate conosciute;
- (b) richiesta di informazioni alla Direzione e ottenimento di attestazioni sui nominativi conosciuti di parti correlate;
- (c) esame delle procedure poste in essere dalla società per identificare le parti correlate;
- (d) richiesta di informazioni su eventuali legami o rapporti tra amministratori e dirigenti della società ed altre entità;
- (e) esame del libro soci per individuare i principali soci;
- (f) esame dei libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché degli altri libri sociali di interesse come, ad esempio, il libro dei verbali del Comitato Esecutivo ed il libro dei verbali del Collegio sindacale;
- (g) richiesta di informazioni agli altri revisori contemporaneamente coinvolti nel lavoro, o a revisori precedenti, circa la loro conoscenza di ulteriori parti correlate;
- (h) esame della dichiarazione dei redditi e di ogni altra eventuale documentazione trasmessa agli organi di controllo.

Qualora, secondo il giudizio del revisore, il rischio di non individuare importanti parti correlate sia basso, le procedure sopra elencate possono essere modificate di conseguenza».

Nel documento del Consiglio Nazionale si è infatti correttamente messo in evidenza come sotto il profilo organizzativo le disposizioni contenute nell'art. 2427, primo comma, n 22-*bis*) c.c. non sono irrilevanti, «in particolar modo nelle imprese con una struttura societaria articolata (gruppi societari, presenza di catene partecipative, rapporti con società controllate da propri familiari o da propri dirigenti e rapporti con azionisti di riferimento). Le nuove regole comportano, da un lato, la necessità di dotarsi di modalità di rilevazione dei “soggetti” che risultino parti correlate, dall'altro lato, di strumenti idonei a individuare e tracciare nei sistemi informativi le operazioni che rientrano fra quelle, per rilevanza e condizioni, siano da riportare in bilancio»<sup>29</sup>.

Nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale viene inoltre messo in rilievo come il collegio sindacale sia tenuto a prestare «particolare attenzione» alle «operazioni che vengano poste in essere nei confronti di soggetti che non costituiscono “terze economie” rispetto alla società. Si tratta di quelle operazioni nelle quali possono acquisire rilievo interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, o di parti correlate, con quelli della società. Qualora l'operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l'esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di due diligence»<sup>30</sup>.

La disponibilità di documentazione a supporto delle decisioni più importanti sarebbe peraltro conforme a quel principio di corretta amministrazione che è previsto espressamente dall'art. 2403 c.c. in tema di società per azioni, ma che si ritiene applicabili anche alle società a responsabilità limitata e - più in generale - nella gestione di tutte le società.

**5.** Nell'ipotesi in cui una società rediga - laddove consentito dalla normativa vigente - il bilancio in forma abbreviata, va osservato che anche le informazioni relative alle operazioni con parti correlate sono «ridotte». L'art. 2435-*bis* c.c. stabilisce infatti che l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-*bis*), c.c. può essere limitata alle sole operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti<sup>31</sup> ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

---

<sup>28</sup> Tali elementi informativi sono di centrale importanza anche per consentire al revisore di verificare la correttezza della rappresentazione contabile dell'operazione. Nel paragrafo 3 del Principio di Revisione n. 550 si evidenzia peraltro come « in presenza di operazioni con parti correlate esistono limitazioni che possono influenzare la capacità persuasiva degli elementi probativi disponibili per trarre le conclusioni su specifiche asserzioni di bilancio. Il revisore deve attentamente valutare l'adeguatezza di tali elementi posto che, in presenza di operazioni con parti correlate, essi si fondano in generale su documentazione e affermazioni che, per loro natura, hanno meno efficacia probatoria di quelle ottenute da terzi».

<sup>29</sup> Anche nel Principio di Revisione n. 550 viene sottolineato come «(i)l revisore, nell'analisi dei sistemi contabile e di controllo interno e nella valutazione preliminare del rischio di controllo, deve considerare l'adeguatezza dei controlli sulle autorizzazioni e sulla contabilizzazione delle operazioni con le parti correlate».

<sup>30</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, pag. 32.

<sup>31</sup> Si è ritenuto che rientrino nella nozione di «maggiori azionisti» i soci di controllo, ma «è ragionevole ritenere che siano inclusi anche quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento

In tal modo, si è osservato, si sarebbe introdotta una autonoma definizione di «parti correlate», definizione che sarebbe «disancorata da quella prevista dalla prassi internazionale. Per una parte la ricalca, richiamando i maggiori azionisti, per un'altra se ne discosta, per un'altra ancora tralascia alcuni soggetti. (...). Per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione, il legislatore, forse nel tentativo di individuare coloro i quali la prassi definisce dirigenti con responsabilità strategiche, ha ampliato il novero dei soggetti interessati, includendovi anche amministratori non operativi. Se da una parte si potrebbe affermare che, nelle piccole realtà economiche, gli amministratori non operativi sono parenti del socio di maggioranza, dall'altra non si capisce tale ipotetico accostamento, evitabile richiamando direttamente gli stretti familiari. Per contro, sono esclusi gli amministratori di società controllanti, soggetti che, soprattutto nei piccoli gruppi di estrazione familiare, possono essere i reali soci e portatori di interessi ultimi. Diventano, inoltre, parti correlate anche i membri degli organi di controllo, soggetti che non hanno alcun potere di influenzare le decisioni dell'impresa, se non come potrebbe fare un normale fornitore»<sup>32</sup>.

---

della società, in base alla definizione di “parti correlate”» [ORGANISMO ITALIANO CONTABILITÀ, *Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC n. 12. Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-bis e n. 22-ter cod. civ.)*, marzo 2010, p. 8].

<sup>32</sup> S. GUIDANTONI, *Il concetto di parte correlata ai sensi dello Ias n. 24*, in *Il fisco*, 2011, 1, p. 22.